



Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
DIREZIONE AMBIENTE**

Determinazione n. 74 del 19/01/2026

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE EX ART.27-BIS COORDINATO CON AUTORIZZAZIONE EX ART.208 D.LGS.152/06 PER PROGETTO DI IMPIANTO TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DA PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP) – COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL) -PROPONENTE: COSMO SPA

SERVIZIO VIA – VAS - AIA

Oggi, la sottoscritta ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione sita in via Galimberti n.2/A Alessandria,

VISTI:

- l'art. 107 D.Lgs.267/00;
- gli artt. 4 e 70, comma 6 D.Lgs.165/01;
- l'art.35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.2/77205 del 30.9.2015;
- il Decreto del Presidente n.118/38976 del 15.7.2025 di attribuzione dell'incarico di dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria all'Ing. Elena Biorci;
- l'Ordine di servizio OSVA4 n.19 dell'8.8.2025 di definizione dell'assetto organizzativo e strutturale della Direzione Ambiente a decorrere dal 15.7.2025”;

RICHIAMATI:

il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 ed in particolare:

- art.6 *“Oggetto della disciplina”*;
 - art.27-bis *“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”*;
 - art.208 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”*;
 - All.IV alla Parte II *“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”*;
- La L.R.13/23 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40*

(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", e in particolare l'art.3 e l'All.A di disciplina delle autorità locali cui la Regione delega la competenza sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (di seguito VIA) regionale;

PREMESSO CHE:

Con nota ns n.p.g. 44155 del 12.8.2025, COSMO SPA (Cod. Fisc. 82005660061 P.IVA 01628780064) avente sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Achille Grandi, n° 45/C, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06 e contestuale istanza di autorizzazione unica ex art.208 del D.Lgs.152/06 relativamente al progetto di impianto trattamento e recupero rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona (PAP) da realizzarsi nel Comune di Casale Monferrato (AL);

Il progetto prevede il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti PAP producendo materia recuperata ed energia da detti rifiuti; l'impianto è previsto che possa trattare 5.000 t all'anno di PAP e che sia completamente automatizzato, in modo da escludere la movimentazione del materiale da parte del personale operante in ogni fase del trattamento, riducendo al minimo i rischi di contaminazione nella gestione del processo;

Il processo lavorativo si articola nelle seguenti tre fasi principali:

- 1) Pretrattamento e sterilizzazione: carico e stoccaggio del PAP in un box di alimentazione stagna, tritazione e sterilizzazione a umido per l'abbattimento della carica microbica, bio-separazione delle frazioni plastiche e cellulosiche/organiche;
- 2) Selezione: separazione delle frazioni cellulosiche/organiche da quelle plastiche e successivo avvio alle rispettive sezioni di valorizzazione;
- 3) Valorizzazione: per la frazione plastica sono previsti la pulizia mediante selezione ottica ed il confezionamento; la frazione cellulosica/organica, è invece avviata ad essiccazione/bricchettatura e successiva valorizzazione energetica mediante gassificazione;

Il progetto è riconducibile alla categoria 7.z.b) cui all'All.IV alla Parte II D.Lgs.152/06 ed alla categoria B.7.z.b) dell'All.B alla L.R. 13/23 *"impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [...]"*;

Il progetto è stato sottoposto a precedente procedimento di verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, conclusosi con provvedimento n.DDVA4 699/43591 dell'8.8.2025 di assoggettamento dello stesso alla fase di VIA;

Il procedimento, disciplinato dall'art.27-bis D.Lgs.152/06, veniva istruito come di seguito.

Effettuata la pubblicazione in forma riservata della documentazione presentata in sede di istanza sul sito istituzionale dell'ente, con nota n.p.g. 46495 dell'1.9.2025, se ne dava comunicazione alla società proponente ed agli enti e servizi coinvolti nel procedimento, con richiesta a questi ultimi di verificare la completezza della documentazione entro i successivi 30 giorni;

A riscontro della suddetta comunicazione pervenivano i seguenti pareri:

- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale (ns n.p.g. 47683 dell'8.9.2025): comunicava la propria non competenza per i soli aspetti paesaggistici, considerata l'assenza di interventi in aree sottoposte a tutela paesaggistica;

- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. 52104 del 2.10.2025): riteneva adeguata la documentazione presentata dalla proponente e precisava che l'area oggetto d'intervento è stata identificata nella variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale n.3 in corso di approvazione, di categoria d'uso Ft (impianti tecnologici di interesse generale);
- ASL di Alessandria (ns n.p.g. 51520 del 29.9.2025): riteneva che il progetto, pur presentando elementi di coerenza tecnica e ambientale, necessitasse di integrazioni più dettagliate ai fini dell'espressione definitiva del parere igienico-sanitario;
- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche: rispetto alle acque meteoriche e di dilavamento, richiedeva approfondimenti circa il Piano di Gestione, ai sensi del Regolamento regionale n. 1/R del 20.2.2006;

Tenuto conto che dai pareri pervenuti non si evidenziava la necessità di acquisire un perfezionamento documentale, ma venivano richiesti approfondimenti progettuali, si procedeva, in data 21.10.2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale provinciale della documentazione progettuale e dell'avviso predisposto dal proponente ai sensi dell'art.23 comma 1 D.Lgs.152/06;

Contestualmente, con nota n.p.g. 55150, si avviava il procedimento con decorrenza del termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato, si richiedeva l'espressione dei pareri da parte degli enti e servizi coinvolti, nel medesimo termine, e veniva convocata ai sensi del comma 7 dell'art.27-bis D.Lgs.152/06, la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 21.11.2025;

Con note ns n.p.g. 57843 del 4.11.2025 e n.p.g. 59437 del 13.11.2025, Cosmo spa trasmetteva integrazioni spontanee alla documentazione presentata in sede di istanza, e con comunicazione n.p.g. 59506 del 13.11.2025, si provvedeva ad informare gli enti e servizi coinvolti nel procedimento della relativa pubblicazione sul sito dell'ente;

Nell'ambito della prima riunione di conferenza del 21.11.2025, come da verbale n.p.g. 61700 del 26.11.2025, si dava atto dei seguenti pareri/contributi pervenuti da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento:

- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (ns n.p.g. 58326 del 6.11.2025): a seguito di incongruenze cartografiche richiedeva approfondimenti e chiarimenti in ordine alla corretta perimetrazione e classificazione idrogeologica dell'area oggetto di intervento e chiedeva la predisposizione della relazione geologica. Inoltre chiedeva approfondimenti circa l'impermeabilizzazione dell'area ed il calcolo dell'invarianza idraulica;
- Arpa Piemonte (ns n.p.g. 61008 del 21.11.2025): 1.rispetto alla VIA esprimeva valutazioni circa: 1.a) Gestione acque e scarichi: rilevava l'assenza di un Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche, redatto ai sensi dell'art. 9 Reg. Reg.1/R/2006, che definisca in modo organico gli aspetti gestionali, manutentivi e le misure di prevenzione del rischio ambientale; rilevava la mancanza delle procedure operative per la gestione dei reflui produttivi; 2.b) Studio di dispersione in atmosfera: riteneva lo studio esaustivo, evidenziando tuttavia che i valori di concentrazione di odore utilizzati nella modellizzazione sono per lo più ricavati da dati bibliografici, e pertanto segnalando la necessità di prescrivere campagne di monitoraggio delle concentrazioni di odore ad impianto a regime, a valle delle quali effettuare eventuale revisione dello studio di ricaduta con le concentrazioni e le portate reali; 2. rispetto all'autorizzazione ex art.208 D.Lgs.152/06, rilevava: 2.a): emissioni in atmosfera: la necessità di integrazioni; 2.b): impatto acustico: dichiarava non poter esprimere valutazioni tecniche nel merito, per mancanza dei dati necessari a caratterizzare con precisione la

situazione acustica attuale, risalendo la valutazione del rumore residuo al 2018, ed essendo la stessa relativa al solo periodo diurno;

- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. 61065 del 21.11.2025): presentava deliberazione n.479 del 17.11.2025 con cui la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla variante al PRGC di Casale Monferrato relativamente al progetto in esame;

Nell'ambito dell'Organo tecnico provinciale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, istituito ai sensi dell'art.5 L.R.13/23, si esprimevano i seguenti servizi:

- Servizio Gestione Rifiuti: rilevata la correttezza della documentazione presentata dalla proponente, richiedeva precisazioni al fine della redazione del titolo autorizzativo;
- Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche: circa l'approvvigionamento idrico e gli scarichi non aveva nulla da rilevare. Esaminato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti presentato dalla proponente, riteneva di approvarlo e di considerarlo vincolante ai fini dell'autorizzazione ex art.208 D.Lgs.152/06 dell'impianto *de quo*;
- Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio: rilevava la necessità di attribuire all'area destinata al nuovo impianto una numerazione differente da quella assegnata alla confinante discarica in quanto trattasi di due attività distinte. In relazione agli aspetti geologici ed urbanistici demandava all'espressione dei pareri di competenza alla Regione e Comune;

Alla luce delle risultanze istruttorie, la conferenza si concludeva con la richiesta di integrazioni progettuali, per la cui trasmissione veniva assegnato al proponente il termine di 30 giorni dal ricevimento del verbale;

La proponente riscontrava la richiesta di integrazioni con nota ns n.p.g. 64016 del 11.12.2025, cui faceva seguito nota n.p.g. 64096 dell'11.12.2025 di convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 19.12.2025;

Successivamente pervenivano le seguenti ulteriori integrazioni spontanee da parte della proponente, che venivano pubblicate sul sito istituzionale dell'ente e di cui veniva data informazione ai servizi ed enti coinvolti nel procedimento:

- Integrazioni concernenti il processo di trattamento dei rifiuti di cui alla nota ns n.p.g. 64540 del 15.12.2025 (comunicazione di pubblicazione n.p.g. 64811 del 16.12.2025);
- Integrazioni concernenti la prevenzione incendi di cui alla nota ns n.p.g. 64916 del 17.12.2025 (comunicazione di pubblicazione n.p.g. 65028 del 18.12.2025);
- Integrazioni ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.4/AMB dell'8.11.2016 concernenti la variante al PRGC di Casale Monferrato di cui alla nota ns n.p.g. 65190 del 18.12.2025;

Nell'ambito della seconda riunione di conferenza del 19.12.2025, come da verbale n.p.g. 65800 del 22.12.2025, si dava atto dei seguenti pareri/contributi pervenuti da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento:

- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. 62527 del 2.12.2025): forniva i necessari chiarimenti rispetto ai rilievi regionali di cui al sopra richiamato parere ns n.p.g. 58326 del 6.11.2025, circa le disomogeneità rilevate tra le varianti al PRGC di Casale Monferrato;
- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. 65163 del 18.12.2025): dato atto che in data 16.12.2025 la Commissione Edilizia comunale ha esaminato i documenti progettuali inerenti il permesso di costruire per l'impianto in argomento con esito favorevole, dichiarava l'assenso del Comune al rilascio del permesso di

costruire a seguito della positiva conclusione del procedimento in oggetto, ed inviava Deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 26.11.2025, di espressione favorevole alla variante urbanistica resa necessaria dal progetto in esame;

- Comune di Casale Monferrato (ns n.p.g. del 19.12.2025): esaminati gli elaborati integrativi concernenti la variante al PRGC di Casale Monferrato presentati dalla proponente con nota ns n.p.g. 65190 del 18.12.2025, esprimeva parere favorevole, risultando ottemperate le prescrizioni di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.49 del 26.11.2025 e della Giunta Comunale n.479 del 17.11.2025;
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (ns n.p.g. 64795 del 16.12.2025): vista la documentazione tecnica integrativa e visto il parere del Comune di Casale Monferrato ns n.p.g. 62527 del 2.12.2025, prendeva atto che l'area oggetto di intervento è stata ridefinita in posizione totalmente esterna al limite vigente della Fascia Fluviale C afferente al T. Rotaldo e pertanto non rilevava osservazioni di competenza;
- ASL di Alessandria (ns n.p.g. 65106 del 18.12.2025): esprimeva parere favorevole con prescrizioni;
- Arpa Piemonte (ns n.p.g. 65530 del 22.12.2025): salve le proposte di prescrizione formulate nel presente e nel precedente contributo tecnico, comunicava di non avere ulteriori osservazioni da formulare, non evidenziando criticità di natura tecnico-ambientale tali da precludere il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione ex art.208 D.Lgs.152/06;
- Comando Vigili del Fuoco di Alessandria (ns n.p.g. 65221 del 19.12.2025): evidenziavano che l'autorizzazione dovrà essere subordinata all'esito dell'istanza di valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/11 per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

Nell'ambito dell'Organo tecnico provinciale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, istituito ai sensi dell'art.5 L.R.13/23, si esprimevano i seguenti servizi:

- Servizio Gestione Rifiuti: non rilevava motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio: non rilevava motivi ostativi al prosieguo della pratica;
- Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Acustica: forniva prescrizioni;

La riunione di conferenza si concludeva ritenendo esaustive le integrazioni presentate dalla proponente sia ai fini del successivo rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, che ai fini del rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dell'art.208 D.Lgs.152/06, con la precisazione che l'avvio dell'attività autorizzata sarà subordinato all'acquisizione dell'esito positivo del procedimento relativo alla prevenzione incendi avviato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VALUTATI gli elaborati progettuali e le successive integrazioni presentate dalla proponente, ritenuti completi ed idonei ai fini della valutazione ambientale;

VISTI i pareri acquisiti dagli enti competenti tutti favorevoli o favorevoli con prescrizioni e l'espressione positiva del Comune di Casale M.to sia sulla Variante urbanistica che sul successivo rilascio del permesso di costruire;

TENUTO CONTO che non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti diversi da quelli coinvolti direttamente nel procedimento;

CONSIDERATO che le soluzioni progettuali adottate garantiscono il controllo degli impatti su rifiuti, acque

sotterranee e meteoriche, reflui, qualità dell'aria ed emissioni diffuse, assicurando livelli adeguati di tutela ambientale;

RITENUTO che, alla luce dell'istruttoria svolta e delle condizioni ambientali vincolanti imposte negli allegati al presente provvedimento, tenuto conto che l'impianto si andrà ad inserire in un contesto territoriale già antropizzato, non emergono impatti negativi significativi e che gli impatti valutati in sede istruttoria possono essere minimizzati con l'inserimento/realizzazione di specifiche opere di mitigazione;

PRESO ATTO che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2025, il Comune di Casale M.to ha espresso parere favorevole alla Variante urbanistica redatta ai sensi della Circolare 4/AMB/2016 che prevede altresì di assegnare all'area di progetto la destinazione urbanistica denominata zona F sottocategoria Ft contraddistinta cartograficamente come Ft19*;
- la Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti con parere npg 64795 del 16.12.2025, sulla base della ridefinizione dell'area di progetto in posizione totalmente esterna al limite vigente della Fascia Fluviale C afferente il T. Rotaldo, confermata dal Comune di Casale con nota n.p.g 62527 del 2.12.2025, non ha rilevato osservazioni di competenza;
- i VVF, con parere npg 65221 del 19.12.2025 di riscontro al deposito da parte del proponente dell'idonea istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'ex art. 3 del DPR 151/2011, subordinano all'esito positivo dell'iter procedurale l'avvio dell'attività in esame;
- il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia riteneva di approvare e di considerare vincolante, ai fini dell'autorizzazione ex art.208 D.Lgs.152/06, il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti presentato dal proponente;
- lo studio modellistico di dispersione degli inquinanti atmosferici e della componente odorigena è risultato esaurivo e le cui verifiche successive verranno effettuate tramite i monitoraggi previsti nel documento "Condizioni_Prescrizioni ambientali_COSMO PAP";

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra richiamato, di poter rilasciare il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.27-bis D.Lgs.152/06, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni, che si intendono vincolanti, riportate nel documento "**Condizioni_Prescrizioni ambientali_COSMO PAP**"; allegato al presente provvedimento di cui andrà a costituire parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

RICHIAMATA la **determinazione di autorizzazione unica ex art.208 D.Lgs.152/06 n. 56 del 16.1.2026** che andrà anch'essa a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 2**);

RICHIAMATA la deliberazione Deliberazione del Consiglio comunale di Casale Monferrato n.49 del 26.11.2025, di espressione positiva alla variante urbanistica resa necessaria dal progetto in esame (ns n.p.g. 65163 del 18.12.2025) e che andrà anch'essa a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 3**);

DATO ATTO, infine, che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è conservata nel fascicolo della pratica presso il servizio scrivente al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e ss. L.241/90 e dell'art.5 D.Lgs.33/13, nonché reperibile in formato elettronico sul sito istituzionale dell'Ente al link sotto riportato:

<https://provincia.alessandria.it/elenco-progetti-via-ippc/elenco-progetti-depositati/fase-di-verifica/cosmo-spa-istanza-di-via-ex-art27-bis-e-autorizzazione-unica-ex-art208-dlgs152-06-per-progetto-di-impianto-trattamento-e-recupero-rifiuti-urbani-e-assimilabili-da-prodotti-assorbenti-per-la-persona-pap-da-realizzarsi-nel-comune-di-casale-monferrato-al/>

DETERMINA

1. Di esprimere, per le motivazioni dettagliate in premessa, ai sensi dell'art.27-bis D.Lgs.152/06, giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto concernente la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona (cosiddetti PAP) sito in Comune di Casale Monferrato (AL), presentato da COSMO SPA (Cod. Fisc. 82005660061 P.IVA 01628780064), avente sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Achille Grandi, n° 45/C;
2. Di dichiarare che l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui all'Allegato 1 **"Condizioni_Prescrizioni ambientali_COSMO PAP"**;
3. Di rilasciare a COSMO SPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis D.Lgs.152/06 il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende ai sensi del comma 7, oltre al giudizio di compatibilità ambientale, i seguenti titoli abilitativi i cui contenuti specifici sono vincolanti per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto:
 - **Allegato 2 Determinazione di autorizzazione unica ex art.208 D.Lgs.152/06 n.56 del 16.1.2026;**
 - **Allegato 3 Deliberazione del Consiglio comunale di Casale Monferrato n.49 del 26.11.2025**, di approvazione della variante urbanistica resa necessaria dal progetto dell'impianto (ns n.p.g. 65163 del 18.12.2025);
4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 25, comma 5 D.Lgs.152/06, l'efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale, conformemente a quella prevista per l'autorizzazione unica ex art.208 comma 12 D.Lgs.152/06, in 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, vale a dire **fino al 19.1.2036**. Decoro tale termine, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza della proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
5. Di dare atto che, ai fini delle verifica all'ottemperanza delle condizioni ambientali ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/06, la Società proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'Allegato 1, è tenuta a trasmettere, agli enti in esso indicati, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa;
6. Di dare atto che il mancato rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni riportate negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comporta l'applicazione, a seconda della gravità delle infrazioni, delle sanzioni previste dal D.Lgs.152/06, art.29 commi 2 e 5;
7. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dell'art.27-bis comma 9 del D.lgs.152/06, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione unica ex art.208 del D.lgs.152/06 sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui al medesimo articolo ed ai sensi della Parte IV del D.lgs.152/06 e che le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte

delle amministrazioni competenti per materia;

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla proponente e dare informazione ai soggetti interessati e coinvolti nella conferenza di servizi, della relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;
10. Di richiamare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs.104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti D.P.R.1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

**LA DIRIGENTE
Ing. ELENA BIORCI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.